

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Codognè nel corso dell'attività di accertamento svolta in conformità alle disposizioni di legge contenute nell'art.11, comma 1, del D.lgs. n. 504/92, ha rilevato quanto segue: per l'anno 2003 il ricorrente Cantina Sociale Cooperativa sac, non ha versato l'Imposta Comunale sugli Immobili annuale in riferimento agli immobili posseduti ovvero a un fabbricato cat. D10;
- pertanto, il Comune di Codognè, in osservanza e in esecuzione degli articoli 11, comma 1, del D.lgs. n. 504/92, del proprio Regolamento I.C.I. oltre che dell'art.74 della Legge n. 342/2000, ha notificato alla Cantina Sociale Cooperativa, con sede a Codognè in Via Roma 44, l'avviso di accertamento di cui trattasi, al fine di recuperare, ai sensi dell'art.11, comma 1, ultimo periodo, del D.lgs. n. 504/92, l' I.C.I. dovuta, per l'annualità d'imposta 2003 sulla base delle rendite catastali in riferimento agli immobili posseduti dal ricorrente in Via Roma 44 – fabbricato cat. Cat. D10 – Sez. B – Foglio 8° – mappale n. 449 sub 1, rendita catastale € 15.225,15;
- avverso l'avviso di liquidazione in questione la Cantina Sociale Cooperativa ha proposto innanzi a codesta On.le Commissione Tributaria provinciale ricorso contro il Comune di Codognè per contestare la liquidazione I.C.I. operata dal Comune, per chiedere alla Commissione Tributaria provinciale di dichiarare l'annullamento degli avvisi di liquidazione in oggetto notificatogli dal Comune di Codognè;

Ritenuto di resistere al ricorso proposto dal ricorrente al fine di difendere le ragioni del Comune;

Visto l'art.1 della convenzione stipulata ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 142/1990 (ora art. 30 del D. Lgs. 267/2000) in data 19.9.2000 per la costituzione dall'Ufficio Unico Intercomunale per la gestione del contenzioso tributario, nel quale articolo è stabilito che il Comune si avvale del predetto Ufficio intercomunale per la difesa avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali;

Ritenuto, pertanto affidare la difesa di cui trattasi, anche disgiuntamente, ai componenti dell'Ufficio Unico Intercomunale per la gestione del contenzioso tributario nelle persone di Interdonato Maurizio, Martorana Angelo, Baldassa Paolo, Masullo Gianluigi, Gallo Sergio, Campagnaro Giuseppina e Prezzamà Alessandro;

Dato atto che la spesa per il contenzioso di cui trattasi verrà impegnata con successivo provvedimento del Responsabile di Servizio;

Vista la competenza, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. EE.LL.), della Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto del presente provvedimento;

Visti i Decreti legislativi n. 545/1992 e n. 546/1992 e, in particolare, il Capo III – Le impugnazioni - del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;

VISTO che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio finanziario in ordine rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di resistere avverso il ricorso proposto dalla Cantina Sociale Cooperativa sac, con sede in Codognè, via Roma 44, contro il Comune di Codognè, avverso l'avviso di accertamento I.C.I. n. 375 del 20.12.2008.
2. Di avvalersi, per la difesa della causa in oggetto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, così come previsto nell'art.1 della convenzione stipulata ai sensi dell'art.24 della Legge n. 142/1990 (ora art. 30 del D. Lgs. 267/2000) per la costituzione dall'Ufficio Unico Intercomunale per la gestione del contenzioso tributario, di tale Ufficio Intercomunale, con sede in Via Terraglio n. 58 – C.A.P. 31022 Preganziol (TV), c/o il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, riconoscendo ad esso la capacità di resistere in giudizio per il Comune di Codognè e, quindi, la rappresentanza e la difesa del Comune nel processo tributario di cui trattasi, riconoscendo al predetto Ufficio intercomunale anche il potere di conciliazione.
3. Di dare mandato, anche disgiuntamente, ai componenti del suddetto Ufficio Unico Intercomunale per la gestione del contenzioso tributario, nelle persone di Interdonato Maurizio, Martorana Angelo, Baldassa Paolo, Masullo Gianluigi, Gallo Sergio, Campagnaro Giuseppina e Prezzamà Alessandro, della difesa del Comune di Codognè.
4. Di demandare al Responsabile del servizio competente l'assunzione del relativo impegno di spesa per il contenzioso in oggetto.
5. Con successiva separata votazione, espressa ad unanimità di voti, in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.